

lo spaccio delle idee

sul diritto (ma anche, sul dovere) di andarsene

attilio tempestini

Nel nuovo *Il diritto di andarsene. Filosofia e diritto del fine vita tra presente e futuro*, Giovanni Fornero affronta in un'ampia prospettiva la situazione di chi decide di porre fine alla propria vita. Il fulcro, del libro, è l'antitesi che egli delinea fra disponibilismo ed indisponibilismo: da un lato chi pensa che una persona possa disporre della propria vita e quindi anche del termine di questa, dall'altro chi la pensa in modo opposto. È la prima tesi che, secondo Fornero, acquista terreno ai giorni nostri in quanto è una scelta di libertà: non pone obblighi, mentre la tesi contraria obbliga a prolungare una vita indesiderata.

L'antitesi può poi stemperarsi, allorché si ammettono soltanto alcune delle modalità di, o alcune delle ragioni per, andarsene. Sulle varie modalità -semplifico la casistica, proposta nel volume- si tratta di morire senza o con, un intervento altrui (cioè medico). Mentre sulle motivazioni, andiamo da quelle di tipo medico a quella che può essere, semplicemente, una delusione sentimentale.

Nella storia del pensiero, Fornero rinviene voci per ciascuno dei due campi dell'antitesi. Ecco Seneca, secondo il quale (morì appunto suicida): «Nessuno è infelice, se non per sua colpa. Ti piace la vita? Vivi. Non ti piace? Puoi tornare donde sei venuto». Ecco John Stuart Mill, che afferma: «Su sé stesso, sulla sua morte e sul suo corpo, l'individuo è sovrano».

Invece secondo Platone, siamo «proprietà degli dei»: cosicché «non possiamo... svignarcela». Secondo Agostino, il suicidio potrebbe esser considerato peggio dell'omicidio. Meno prevedibile direi che, contro il suicidio, si dica Kant: con vari argomenti, tra cui quello che, rileva Fornero, «la persona è fine e valore in sé».

Ampio rilievo il libro dà poi, alla giurisprudenza in materia. La Corte europea dei Diritti dell'Uomo in una sentenza, del 2002, nega il diritto di scegliere la morte e parla di «santità della vita»; ma nel 2011 afferma il diritto dell'individuo, ad una libera decisione su come e quando «la propria vita finirà». Dal canto suo, il Tribunale Federale Costituzionale tedesco nel 2020 riconosce il diritto ad una morte, autodeterminata in modo libero, consapevole, ponderato.

Ed in Italia? La Corte Costituzionale, in una nota sentenza del 2019 - sulla legittimità costituzionale della norma che nel codice penale prevede il reato, di istigazione o aiuto al suicidio -, nega sì il diritto di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire; ma rileva nella norma un aspetto di incostituzionalità, per il caso di una persona «(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli».

Su una norma affine, che incrimina chi uccide una persona col valido consenso di quest'ultima, la Corte Costituzionale tornerà con una sentenza sull'ammissibilità, del referendum per abrogare la norma stessa: e decide di non ammetterlo poiché, con l'abrogazione, un'uccisione del genere risulterebbe consentita senza limiti. Ma il comitato promotore del referendum replicherà che in realtà, tali limiti rimarrebbero giacché previsti da norme non messe in causa, dal referendum in questione.

Un ultimo versante, che considererò del libro in esame, riguarda specificamente la religione. Quanto ad indisponibilismo di parte cristiana, si rileva che la suddetta sentenza della corte di Karlsruhe ha ricevuto la congiunta, netta critica, della Chiesa cattolica e della Chiesa evangelica tedesca. In particolare, il magistero cattolico (scrive Fornero) subordina la libertà alla verità: e come verità intende che la persona umana, giacché creata, non può mettere in questione tale creazione.

Io direi qualcosa, di più. Cioè che la verità non viene dal magistero sempre intesa come salvaguardia della vita umana: lo avete mai sentito venire - a proposito di delitti e pene - ad una condanna di principio nei confronti della pena capitale? Ferreo nella condanna, del diritto di andarsene, nessuna attenzione il magistero mostra quando invece si tratta del dovere, di andarsene. Anzi, la S. Sede è anche venuta, nel corso dei secoli, a sancire un tale dovere: ed infatti a Giordano Bruno non è toccata la sorte di morire serenamente nel suo letto.

